

**MODIFICA Sperimentale ALLA DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
DEI CENTRI STORICI DEL TERRITORIO COMUNALE: DESENZANO - RIVOLTELLA e
DEL LUNGO LAGO.**

Art. 1

Divieto di circolazione in Zona a Traffico Limitato. Veicoli esenti.

1. Nella Zona a Traffico Limitato dei Centri Storici del territorio comunale Desenzano – Rivoltella, è interdetta la circolazione dei veicoli, salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (*Nuovo Codice della Strada*), nonché dai successivi articoli della presente Disciplina.
2. Possono liberamente transitare, senza necessità di ottenere specifica autorizzazione, i seguenti veicoli:
 - a) veicoli al servizio degli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi di Polizia nazionali, Provinciali e Locali, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Guardia Costiera, ai veicoli dei Servizi di Soccorso e della Protezione Civile, individuati dai contrassegni di istituto, ed i veicoli del personale in forza al Comando di Polizia Locale e dei Servizi Sociali;
 - b) veicoli al servizio di persone con limitate o impedisce capacità motorie, la cui eventuale sosta dovrà essere effettuata negli appositi stalli;
 - c) veicoli di servizio del Comune di Desenzano del Garda, individuati da evidenti simboli;
 - d) veicoli adibiti al servizio di raccolta dei rifiuti ed alla pulizia delle strade;
 - e) veicoli classificati come TAXI e NCC;
 - f) cicli per vicolo Lavandaie.

Art. 2

Permessi di circolazione per i residenti e domiciliati

1. Nella Zona a Traffico Limitato dei Centri Storici del territorio comunale Desenzano – Rivoltella, previa autorizzazione rilasciata dal Corpo di Polizia Locale, con valenza annuale (rinnovabile), possono, altresì, circolare, alle condizioni che seguono:
 - a) residenti/affittuari/domiciliati aventi disponibilità di posteggio per auto privato. Il permesso abilita al solo transito, con divieto di sosta e fermata;
 - b) residenti/affittuari/domiciliati con posto auto in immobile diverso da quello da quello di residenza/domicilio/locazione sito all'interno della zona a traffico limitato, il permesso abilita al transito con divieto di sosta e fermata, ad eccezione di una sosta per un tempo massimo consentito di 30 minuti esponendo, oltre al contrassegno, l'orario di inizio sosta (disco orario) nei pressi del luogo di domicilio per operazioni di carico e scarico dalle ore 06:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 dal Lunedì al Sabato.

Eventuali ingressi alla Z.T.L. in giorni ed orari diversi da quelli sopracitati devono essere autorizzati di volta in volta dal Comando di Polizia Locale anche per le vie brevi e secondo le modalità di cui successivo art.4;

- c) residenti/affittuari/domiciliati senza posto auto. Il permesso abilita al transito, con divieto di sosta e fermata, ad eccezione di una sosta per un tempo massimo consentito di 30 minuti, esponendo, oltre al contrassegno, l'orario di inizio sosta (disco orario)*, nei pressi della residenza, per operazioni di carico e scarico dalle ore 06:00 alle ore 10:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 dal Lunedì al Sabato o per un

tempo illimitato negli appositi stalli di sosta riservati all'interno della Z.T.L. previo pagamento del canone annuale da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno interessato.

Eventuali ingressi alla Z.T.L. in giorni ed orari diversi da quelli sopracitati devono essere autorizzati di volta in volta dal Comando di Polizia Locale anche per le vie brevi e secondo le modalità di cui successivo art.4;

- d) proprietari di immobile con posto auto nello stesso immobile, ovvero in immobile diverso, ma sito all'interno della Zona a Traffico Limitato. Il permesso abilita al transito, con divieto di sosta e fermata. I proprietari di immobili all'interno della Zona a Traffico Limitato non avranno diritto al permesso di accesso qualora l'immobile sia stato affittato/concesso a terzi con l'uso del relativo posto/i auto;
- e) i veicoli in uso agli operatori incaricati delle pulizie/cambio/rinnovo biancheria delle strutture ricettive (Hotel, Alberghi, B&B, case vacanze) per un tempo massimo pari a 30 minuti con esposizione di disco orario* e con sosta consentita nei pressi delle strutture stesse.

Art. 3
Altri permessi di circolazione

1. Nella Zona a Traffico Limitato dei Centri Storici del territorio comunale Desenzano – Rivoltella, previa autorizzazione rilasciata dal Corpo di Polizia Locale (da esporre in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo/mezzo), **con valenza annuale dal Lunedì al Sabato e dalle ore 06:00* alle ore 10:00*** (alle ore 10:00* i veicoli dovranno essere già usciti dal perimetro dell'area soggetta a ZTL), possono, altresì, circolare i veicoli in uso/possesso degli:

- a) artigiani (es. fornai e pasticceri, ecc.) il cui laboratorio abbia sede all'interno della Zona a Traffico Limitato e la cui attività, comporti il trasporto di materiali con veicoli a motore;
- b) titolari di attività che forniscono servizi tecnologici di particolare urgenza e rilevanza per utenti e/o clienti residenti o domiciliati in Zona a Traffico Limitato (es. impiantisti di cui alla Legge n. 46/1990, compresi antennisti, installatori di sistemi di allarme, riparatori di elettrodomestici in genere);
- c) i titolari e/o legali rappresentanti di attività economiche per le operazioni di carico/scarico/approvigionamento;
- d) fornitori delle attività economiche presenti all'interno dell'area soggetta a Z.T.L.;

con valenza annuale ma senza limitazioni di giorni ed orari:

- e) medici e guardia medica in visita domiciliare;
- f) operatori sanitari e socio-assistenziali di pronta disponibilità;
- g) operatori del commercio su aree pubbliche con posteggio in Zona a Traffico Limitato. Il permesso vale per i soli giorni di mercato e per gli orari di inizio e termine dei mercati stessi;
- h) pubblici dipendenti e amministratori che, nello svolgimento del servizio d'istituto, utilizzano veicoli privati per carenza di veicoli di servizio dell'Ente di appartenenza, individuabili dall'esterno;
- i) gli amministratori pro-tempore del Comune di Desenzano per lo svolgimento dell'attività connesse ai propri incarichi istituzionali ed il personale dirigente durante l'espletamento del proprio incarico;

- j) gli incaricati di un pubblico servizio per conto del Comune di Desenzano per le attività ed il tempo strettamente connesso all’incarico conferito;
- k) veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano stabilmente l’attività nel Comune di Desenzano del Garda (scuolabus, trasporto disabili, ecc.) la cui attività sia chiaramente riconoscibile dall’esterno per il tempo strettamente necessario (max 30 min. con esposizione disco orario)*;
- l) veicoli al servizio di titolari/operatori di Farmacie o adibiti alla consegna di medicinali, muniti di segni distintivi;
- m) i veicoli/mezzi del servizio postale;
- n) veicoli per il trasporto funebre;
- o) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti simboli;
- p) i mezzi/veicoli per i servizi di spurghi/pulizia condotti fognari;
- q) i mezzi/veicoli per il trasporto di anziani e disabili rientranti nei servizi alla persona del Comune di Desenzano Garda;
- r) fiorai il cui negozio abbia sede all’interno della Zona a Traffico Limitato;
- s) fornitori di alimenti/materiali prontamente deperibili di approvvigionamento delle strutture ricettive/pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
- t) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili a temperatura controllata.

Art. 4
Permessi temporanei

1. Coloro che, per motivi e necessità contingenti, la cui valutazione è in capo al personale del Comando di Polizia Locale, abbiano la necessità di circolare/sostare all’interno della Zona a Traffico Limitato dei Centri Storici del territorio comunale Desenzano – Rivoltella, per un periodo di tempo determinato, devono richiedere per iscritto e con congruo anticipo (almeno 7 (sette) giorni lavorativi) specifico permesso. La richiesta di accesso/sosta nella zona a traffico Limitato, previa valutazione del personale del Comando di Polizia Locale, può essere presentata anche per le vie brevi (mezzo mail/telefonata) in caso di sopravvenuta e non programmabile necessità/urgenza (la cui valutazione resta in capo al personale della Polizia Locale). Tale modalità straordinaria di richiesta di accesso alla Zona a Traffico Limitato non vincola in alcun modo il personale preposto al rilascio o meno del permesso temporaneo sopracitato, significando che in ogni caso (e senza alcuna rivalsa di sorta) prevale la regola del **silenzio-rifiuto** (anche per le richieste fatte per le vie brevi).

La sosta temporanea del/dei veicolo/i nella Zona a Traffico Limitato, dovrà rispettare tutte le indicazioni/prescrizioni fornite (anche per le vie brevi) dal personale del Comando di Polizia Locale che potrà specificare il punto/luogo ove questa sarà assentita.

2. Il permesso di cui al precedente comma è rilasciato per i seguenti motivi:
 - a) organizzazione di convegni, conferenze, manifestazioni culturali, sportive e simili, per gli adempimenti a esse connesse ove autorizzati e/o patrocinati dal Comune di Desenzano del Garda;
 - b) raccolte di firme per referendum, manifestazioni politico-sindacali, ecc;
 - c) matrimoni, fino a un massimo di n. 2 vetture, ivi compresa quella a disposizione del fotografo;
 - d) trasporto materiali voluminosi da parte di privati;
 - e) autocisterne impiegate per il rifornimento di combustibile, ovvero per l’espurgo di vasche biologiche, agli stabili siti all’interno della Zona a Traffico Limitato;
 - f) veicoli di rappresentanza degli Enti Pubblici, purché riconoscibili dall’esterno;

- g) veicoli preordinati alla rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) solo se richiesti dalle forze di polizia o polizia locale/provinciale e/o per motivi di soccorso/emergenza;
 - h) veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Unioni e Associazioni), individuati da evidenti simboli;
 - i) veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), individuati da evidenti simboli;
 - j) veicoli delle Società controllate dalla Città di Desenzano del Garda, individuati da evidenti da simboli;
 - k) veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (esemplificativamente: servizi postali, di telecomunicazioni, di erogazione di acqua ed energia), individuati da evidenti simboli;
 - l) veicoli di Stato, ovvero del Corpo Diplomatico (Stato di San Marino, Città del Vaticano, ecc.) munite di segni distintivi;
 - m) blindati per il trasporto valori;
 - n) veicoli adibiti alla consegna di giornali, muniti di segni distintivi;
 - o) veicoli al servizio degli ospiti di strutture ricettive situate all'interno della Z.T.L., con possibilità di sosta, negli stalli destinati al carico/scarico, per un massimo di 30 minuti, indicando l'orario di inizio sosta (disco orario)*;
 - p) veicoli, sia istituzionali che privati, al servizio di autorità invitate dal Comune di Desenzano del Garda;
 - q) medici e guardia medica in visita domiciliare non compresi nell'elenco di cui art.3 comma 1;
 - r) operatori sanitari e socio-assistenziali di pronta disponibilità non compresi nell'elenco di cui all'art.3 comma 1;
 - s) veicoli al servizio di titolari/operatori di Farmacie o adibiti alla consegna di medicinali, muniti di segni distintivi non compresi nell'elenco di cui all'art.3 comma 1;
 - t) i veicoli/mezzi del servizio postale non compresi nell'elenco di cui all'art.3 comma 1;
 - u) veicoli per il trasporto funebre non compresi nell'elenco di cui all'art.3 comma 1;
 - v) veicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti simboli non compresi nell'elenco di cui all'art.3 comma 1;
 - w) altri motivi non previsti nel presente elenco in quanto non esaustivo di tutti i casi.
3. Il permesso temporaneo, rilasciato ai soggetti di cui al superiore elenco, abilita al transito con sosta per il tempo ritenuto necessario dal personale in forza al Comando di Polizia Locale.
4. I limiti e le prescrizioni d'uso dei permessi temporanei sono determinati dal Comando di Polizia Locale, in relazione alle effettive necessità rappresentate in sede di richiesta.

Art. 5

Modalità per la richiesta di permessi di circolazione per residenti e domiciliati.

1. I permessi di cui al precedente art. 2 vengono rilasciati previa presentazione di domanda, redatta sull'apposito modello, corredata dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
 - a) **per tutti:** dichiarazione sostitutiva attestante la residenza, ovvero il domicilio, nell'immobile a uso abitativo indicato come luogo di residenza e/o domicilio, in quanto condizione per il rilascio del permesso stesso;

- b) **per tutti:** dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi essenziali del veicolo (marca, tipo, targa) nonché il titolo di possesso dello stesso veicolo. In alternativa alla dichiarazione, può essere prodotta copia della carta di circolazione del veicolo.
- c) **per i residenti ed i domiciliati con posto auto nello stesso immobile:** dichiarazione sostitutiva riguardante il numero complessivo dei posti auto disponibili nel luogo di residenza o domicilio e il titolo di possesso del posto auto in relazione al quale si richiede il permesso (es. proprietà, locazione, usufrutto, ecc.). Nel caso di titolo di possesso diverso dalla proprietà, dovrà essere indicato il nome del proprietario del posto auto di cui il richiedente il permesso usufruisce;
- d) **per i residenti ed i domiciliati con posto auto in immobile diverso:** dichiarazione sostitutiva riguardante l'ubicazione del posto auto in Zona a Traffico Limitato, il numero complessivo dei posti auto disponibili nella predetta ubicazione e il titolo di possesso del posto auto in relazione al quale si richiede il permesso (es. proprietà, locazione, usufrutto, ecc.). Nel caso di titolo di possesso diverso dalla proprietà, dovrà essere indicato il nome del proprietario del posto auto di cui il richiedente il permesso usufruisce.

Art. 6

Modalità per la richiesta degli altri permessi di circolazione

1. I permessi di cui al precedente art. 3 vengono rilasciati previa presentazione di domanda, redatta sull'apposito modello allegato alla presente deliberazione, corredata dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
 - a) per tutti: dichiarazione sostitutiva attestante l'attività svolta, in quanto condizione per il rilascio del permesso stesso;
 - b) per tutti: dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi essenziali del veicolo (marca, tipo, targa) nonché il titolo di possesso dello stesso veicolo. In alternativa alla dichiarazione, può essere prodotta copia della carta di circolazione del veicolo.
 - c) per i richiedenti il permesso di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3: dichiarazione sostitutiva attestante l'ubicazione della sede aziendale in Zona a Traffico Limitato;
 - d) per i richiedenti il permesso di cui alla lettera f) del precedente art. 3: dichiarazione attestante la titolarità della concessione di posteggio relativa ad area mercatale con sede in Z.T.L. o, in alternativa, può essere allegata copia della domanda della concessione di posteggio.

Art. 7

Modalità per la richiesta di permessi temporanei

1. I permessi di cui al precedente art. 4 vengono rilasciati previa presentazione di domanda, redatta sull'apposito modello allegato alla presente deliberazione, corredata dalle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
 - a) per tutti: dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi essenziali del veicolo (marca, tipo, targa) nonché il titolo di possesso dello stesso veicolo. In alternativa alla dichiarazione, può essere prodotta copia della carta di circolazione del veicolo.
 - b) per i richiedenti il permesso di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 4, comma 2: dichiarazione sostitutiva attestante luogo e data di svolgimento dell'evento o manifestazione in relazione alla quale viene richiesto il permesso;
 - c) per i richiedenti il permesso di cui alla lettera d) del precedente art. 4, comma 2: dichiarazione attestante la necessità di trasporto di materiale voluminoso;
 - d) per i richiedenti il permesso di cui alla lettera e) del precedente art. 4, comma 2: dichiarazione sostitutiva attestante l'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte ai fini del rilascio del permesso.

2. Esclusivamente in caso d'urgenza e situazioni impreviste, i permessi temporanei di cui al precedente art. 4, potranno essere rilasciati anche per le c.d. "vie brevi" (es. verbalmente o mezzo mail) dal Comando di Polizia Locale. A tal proposito, sarà necessario contattare il medesimo, negli orari di apertura al pubblico, e fornire tutte le informazioni richieste, utili al fine di ottenere l'autorizzazione.

Art. 8

Rinnovo permessi annuali e modalità di comunicazione con gli utenti

I permessi previsti dagli art. 2 e 3 scadono alla fine dell'anno solare di effettivo rilascio e sono rinnovati, previa presentazione di autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti che ne hanno concesso il rilascio. Ai fini del predetto rinnovo, la presentazione dell'autocertificazione deve avvenire prima della scadenza del permesso. Laddove l'autocertificazione sia presentata dopo la scadenza del permesso o siano intervenute modifiche relativamente alla presentazione della richiesta, è necessario presentare nuova istanza ai sensi dell'art. 5 e 6. Il nuovo permesso viene rilasciato previa riconsegna del permesso scaduto.

Il comando di Polizia Locale può tacitamente rinnovare tutti i permessi di cui sopra previa semplice comunicazione per le vie brevi indicate dagli operatori del comando stesso.

I titolari di qualsiasi permesso dovranno fornire al comando un indirizzo mail valido e/o pec (comunicando tempestivamente ogni variazione) che sarà utilizzato in modo ufficiale dal Comando stesso per tutte le eventuali comunicazioni ai titolari dei citati permessi.

Art. 9

Varchi elettronici di controllo accessi alla Z.T.L.

*Ove attivati varchi elettronici di controllo accesso alla Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) il tempo autorizzato per la sosta e/o transito all'interno della stessa inizia a decorrere dal momento di accesso (dalla prima lettura targa del veicolo).

Art. 10

Altre norme

Tutte le autorizzazioni/permessi rilasciati per il transito/sosta all'interno delle aree/spazi della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) possono essere ulteriormente limitati in sede di rilascio da parte del Comando di Polizia Locale a determinati percorsi e/o aree di transito e sosta.

Art.11

Zona a Traffico Limitato del Lungo Lago

La viabilità del lungo lago, interessante le vie Anelli, Cesare Battisti (nel tratto compreso tra l'intersezione con via Anelli e l'intersezione con Piazza Feltrinelli) è disciplinata con apposita Ordinanza Dirigenziale n.191 del 11.09.2024 che prevede l'istituzione del divieto di transito con conseguente chiusura dalle ore 21:00 del prefestivo alle ore 07:00 del primo giorno feriale.

ALLEGATO C – Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 20/01/2026

La stessa può essere modificata a seguito di nuovi indirizzi e/o a seguito di eventi patrocinati e/o autorizzati dalla Giunta Comunale.